



Sede
00186 Roma
Via della Frezza, 70
Telefono: 06 32688.1
Telefax: 06 3227135

www.ania.it
Email: info@ania.it

Rappresentanza
20122 Milano
Piazza S. Babila, 1
Telefono: 02 7764.1
Telefax: 02 780870
Email: info@ania.it

Prot. 0096 Circolare 53
Distribuzione 6
Tributi 11

Roma, 8 marzo 2004

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone

Come si ricorderà, la legge finanziaria per il 2001 ha inserito nel regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. d), del TUIR, previsto per le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettanti alle persone fisiche, anche le indennità spettanti alle società di persone (vd. art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il mancato adeguamento dell'art. 58 dello stesso TUIR, che continuava ad escludere dalla formazione del reddito d'impresa le sole indennità per la cessazione di rapporti di agenzia percepite dalle persone fisiche, non consentiva di stabilire in modo univoco se l'equiparazione delle società di persone alle persone fisiche ai fini della tassazione separata delle predette indennità valesse anche per l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento prevista dall'art. 25, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. nostre circolari 25 del 15 febbraio 2001 e 40 del 19 marzo 2001).

L'Associazione ritenne di formulare apposito quesito all'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 132/E del 18 settembre 2001, escluse l'applicabilità alle indennità in questione della citata ritenuta prevista per le indennità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 16 del TUIR, nella considerazione che per effetto dell'allora vigente art. 58 del TUIR le indennità stesse continuavano a confluire nel reddito d'impresa (cfr. nostra circolare 136 del 27 settembre 2001).

Tale impostazione deve ritenersi superata a seguito della disposizione del comma 3, lett. a), dell'art. 56 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante l'attuazione della riforma del sistema fiscale statale.

Infatti, tale norma, corrispondente alla lett. c) dell'art. 58 del *vecchio* TUIR, prevede ora che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia percepite sia dalle persone fisiche che "dalle società

di persone”. Conseguentemente anche le indennità percepite dalle società di persone sono escluse dalla formazione del reddito d’impresa e considerate reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), del *nuovo* TUIR.

Tenuto conto che le disposizioni del TUIR, come modificate dal D.Lgs. n. 344 del 2003, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta che inizia dal 1° gennaio 2004, riteniamo che la nuova configurazione reddituale delle indennità in argomento (reddito di lavoro autonomo anziché d’impresa) riguardi quelle percepite da tale periodo d’imposta – nel presupposto che le stesse non hanno concorso a formare il reddito d’impresa - e che, pertanto, la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 sia applicabile a quelle erogate dal 1° gennaio 2004.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Tributario

Dott. Alessandro Longo - Dr.ssa Francesca Cernilli
tel. 06 32688620/657 fax: 06 3210793
e-mail: alessandro.longo@ania.it - francesca.cernilli@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli